

La “consensualizzazione” che muove dalla competenza e dalla sensibilità del magistrato e degli avvocati nei procedimenti di famiglia in cui vi sono state condotte di violenza domestica o di genere



di Veronica Marraodi

Magistrato, Tribunale ordinario di Bergamo

It

Gli obblighi internazionali in tema di adeguata formazione generale e specialistica da parte di giudici, pubblici ministeri e delle altre figure professionali che entrano in contatto con gli autori della violenza e le vittime, non dovrebbero riguardare solamente chi opera nel procedimento penale, ma dovrebbero interessare anche tutti gli operatori della giustizia civile. L'urgenza di assicurare, anche in seno ai processi civili e minorili, un adeguato livello di conoscenza del fenomeno della violenza si è avvertito ancor di più dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 e, in particolare, di quelle disposizioni speciali che si applicano ai procedimenti di contenzioso familiare in cui sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, procedimenti nei quali occorre osservare alcune regole per scongiurare forme di vittimizzazione secondaria, ma anche favorire un processo di cambiamento a tutela della vittima e a salvaguardia del benessere della prole.

Parole chiave: obblighi di formazione in tema di violenza, vittimizzazione secondaria, divieto di mediazione familiare, tentativo di conciliazione



Obblighi di formazione in tema di violenza, vittimizzazione secondaria, divieto di mediazione familiare, tentativo di conciliazione

Eng

International obligations regarding adequate general and specialized training for judges, public prosecutors, and other professionals who meet perpetrators of violence and victims should not only concern those operating in criminal proceedings but also involve all civil justice operators. The urgency to ensure an adequate level of understanding of the phenomenon of violence within civil and juvenile proceedings has become even more evident following the entry into force of Legislative Decree No. 149/2022, particularly the special provisions applicable to family litigation proceedings involving allegations of domestic abuse or gender-based violence. These proceedings require adherence to certain rules to prevent secondary victimization and promote a process of change that protects the victim and safeguards the well-being of children.



Training obligations on violence-related issues, secondary victimization, ban on family mediation, judicial conciliation

Sommario

1. Gli obblighi di formazione sul tema della violenza nei confronti di tutte le figure professionali coinvolte, dentro e fuori il processo – 2. Il ruolo cruciale dell'avvocato nel contrasto al fenomeno criminale della violenza di genere e domestica – 3. I divieti per il giudice di tentare la conciliazione e di invitare le parti alla mediazione familiare – 4. Il valore della "consensualizzazione" della causa civile di famiglia nel contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica – 5. Conclusioni

1. Gli obblighi di formazione sul tema della violenza nei confronti di tutte le figure professionali coinvolte, dentro e fuori il processo

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad una sempre maggiore sensibilità e consapevolezza da parte della società civile e della comunità internazionale della necessità di dotarsi di sovrastrutture, procedure, raccomandazioni e buone prassi idonee a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Il primo trattato internazionale in materia è rappresentato dalla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18/12/1979, definito la «*Carta internazionale dei diritti per le donne*». Ad esso seguiva la sottoscrizione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta come «*Convenzione di Istanbul*», adottata ad Istanbul l'11/05/2011 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata nell'anno 2023 anche dall'Unione europea. Molteplici sono state anche le decisioni quadro assunte in seno al Consiglio dell'Unione europea, sfociate nell'approvazione di una serie di direttive in materia di violenza¹, l'ultima delle quali rappresentata dalla Direttiva 2024/1385/UE del 14/05/2024 (che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14/06/2027), che si pone l'obiettivo di fornire una base giuridica comune per prevenire e combattere *condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale*.

Proprio quest'ultima direttiva – in linea con gli obblighi di *adeguata formazione* già posti in capo agli Stati Parti della Convenzione di Istanbul (v. art. 15) – esorta gli Stati dell'Ue a promuovere un adeguato livello di preparazione sia *generale* sia *specialistico*, a favore di: (i) *giudici e pubblici ministeri* coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, garantendo loro una formazione basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, nonché delle persone con disabilità e dei minori; (ii) *funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario*, affinché vengano offerti loro gli strumenti per trattare le vittime in modo imparziale, rispettoso e professionale; (iii) *professionisti della sanità* (ovvero *pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica*), *servizi sociali e personale educativo*, affinché sappiano individuare i casi di violenza di genere e domestica e, quindi, indirizzare le vittime ai servizi di assistenza specialistica; (iv) *avvocati*, affinché abbiano una formazione di *livello appropriato, che li sensibilizzi maggiormente ad interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori* (v. art. 36, dir. 2024/1385/UE).

Sebbene la direttiva sopracitata riguardi in special modo il procedimento *penale*, è indubbio che preparazione e sensibilizzazione analoghe debbano essere garantite anche nel processo *civile*, sia da parte della magistratura sia da parte dell'avvocatura, quando chiamata a rappresentare e difendere un adulto vittima di violenza o un adulto autore di violenza o il figlio minore di chi ha subito e agito violenza, ancor più dopo l'en-

trata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 10/10/2022 n. 149) che ha introdotto una disciplina speciale *ad hoc* all'interno del codice di procedura civile per i procedimenti in cui sono allegati *abusi familiari* o *condotte di violenza domestica o di genere* poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Si è osservato, infatti, come gli articoli 473-bis.40 e ss. c.p.c. abbiano introdotto un "rito speciale" in seno al rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, avendo previsto specifiche disposizioni in tema di abbreviazione dei termini processuali, coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali, poteri officiosi del giudice per l'assunzione delle prove (tra cui rapporti d'intervento e relazioni di servizio delle forze dell'ordine), prevenzione del fenomeno della vittimizzazione secondaria, ascolto del minore, specializzazione dei consulenti tecnici d'ufficio, accertamenti e accorgimenti da attuare in caso di indagini demandate ai servizi sociali, divieto di mediazione familiare e di esperimento del tentativo di conciliazione, argomento, quest'ultimo, sul quale si tornerà a breve.

La Suprema Corte ha sottolineato che *solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022, sono state previste specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere, ma che, sebbene le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 non siano applicabili ratione temporis alle controversie instaurate prima della sua entrata in vigore, la Convenzione [di Istanbul] era comunque vigente e, pertanto, imponeva quantomeno l'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme*². Premettendo che chi scrive condivide appieno quanto affermato dai giudici di legittimità, pare evidente, tuttavia, che se è vero che le nuove norme del codice di rito hanno consentito di attuare – sul piano della procedura interna – gli obblighi che l'Italia ha assunto anni addietro sul piano internazionale, è anche vero che tali disposizioni hanno rivoluzionato i tradizionali schemi del processo civile che avvocatura e magistratura erano professionalmente preparate ad applicare in tema di accertamento dei fatti ed assunzione delle prove.

Nell'attuale sistema, dunque, si avverte l'urgenza di prestare massima attenzione agli obblighi di formazione in tema di *violenza*, in quanto solo la conoscenza accompagnata ad un adeguato livello di competenza di tutte le figure professionali coinvolte – dentro e fuori il processo – potrà favorire la diffusione di una nuova *cultura giuridica* che comprende sì le norme dell'ordinamento, ma anche i valori e gli approcci operativi usati da avvocati, magistrati e da tutti i professionisti e funzionari dello Stato che si trovano ad operare all'interno del sistema (si pensi ad assistenti sociali, psicologici, forze dell'ordine etc.).

2. Il ruolo cruciale dell'avvocato nel contrasto al fenomeno criminale della violenza di genere e domestica

Nel Libro Bianco per la formazione "Violenza maschile contro le donne", pubblicato nel novembre 2024, si legge che *il settore civile e minorile è quello più delicato per l'effettivo contrasto alla violenza contro le donne in tutte le sue esplicazioni*³ sia per il rischio di *vittimizzazione secondaria*⁴ delle madri che denunciano violenza su di sé o sui propri figli da parte dell'ex *partner*, sia per il rischio che la violenza venga confusa con il *conflitto familiare*, con l'effetto, sotto il profilo civile, che venga sospesa la responsabilità genitoriale alla vittima attribuendole la volontà di allontanare i figli dal padre. Grazie al ruolo privilegiato che assume per via del contatto diretto con autori o vittime di violenza e del rapporto di fiducia instaurato con il proprio assistito, l'avvocato è in grado di direzionare l'attività difensiva, acquisendo elementi utili all'accertamento dell'esistenza o meno di forme di violenza nel contesto da esaminare, versando nel processo tutti gli atti ostensibili e i provvedimenti già emessi in altri procedimenti⁵; è in grado di rap-

presentare con sensibilità e competenza gli interessi della parte, contrastando anche eventuali iniziative avversarie tese a strumentalizzare le allegazioni di violenza o a screditare il ruolo genitoriale della donna; è nella posizione di verificare che gli ausiliari ed esperti di cui si avvale il giudice (ovvero assistenti sociali, psicologi, coordinatori genitoriali, educatori etc.) siano *dotati di adeguata formazione* in materia di violenza⁶; è in grado di sollecitare la vittima di violenza a rivolgersi ai centri antiviolenza presenti sul territorio e l'autore della violenza ai centri di recupero per maltrattanti. Più in particolare, l'avvocato che assiste *l'autore della violenza* saprà informare e consigliare al meglio il suo cliente sui possibili risvolti processuali, senza trincerarsi dietro la comoda – ma erronea – affermazione che il giudice civile non potrà tener conto di eventuali condotte maltrattanti in virtù del *principio di innocenza* fino a condanna definitiva: un approccio difensivo consapevole dello scenario normativo interno, e dei principi ispiratori internazionali, presuppone che l'avvocato renda edotta la parte che gli atti trasmessi dall'autorità requirente o giudicante penale formeranno oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice civile per l'assunzione di decisioni sull'affidamento e sulla collocazione abitativa dei figli, e che, nel pieno esercizio dei suoi poteri istruttori, il giudice civile accerterà l'esistenza della violenza allegata quand'anche vi sia stata una archiviazione della notizia di reato⁷; in altri termini, il difensore dovrà avere ben presente che *si tratta di indagini e valutazioni parzialmente differenti da quelle che eseguono il pubblico ministero e il giudice penale*, in quanto, di fronte al medesimo fatto oggettivo, *il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento (...) rivelatore di un deficit di competenze genitoriali*⁸.

È parere di chi scrive che solo una approfondita conoscenza delle norme processuali e dei vincoli internazionali in tema di affidamento e diritti di visita della prole consentirà all'avvocato di offrire una assistenza legale di qualità a tutti i livelli, e di coltivare responsabilmente trattative con la controparte finalizzate alla definizione di condizioni che siano realmente conformi agli interessi dei figli e idonee a proteggere la vittima di violenza, nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul.

3. I divieti per il giudice di tentare la conciliazione e di invitare le parti alla mediazione familiare

Se, da un lato, non vi sono divieti alla “consensualizzazione” del contenzioso familiare, tanto che le parti possono ricorrere allo strumento della negoziazione assistita o presentare un ricorso congiunto (di separazione, divorzio, affidamento della prole nata fuori dal matrimonio) anche laddove vi sono stati episodi di violenza o abusi familiari, dall'altro lato, gli artt. 473-bis.42 e 473-bis.43 c.p.c. prescrivono al giudice di astenersi dal procedere al *tentativo di conciliazione* e dall'invitare le parti a *rivolgersi ad un mediatore familiare*, divieti che – come sappiamo – discendono dall'art. 48, par. 1 della Convenzione di Istanbul, laddove si prevede che gli Stati *devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione*.

Ora, per comprendere esattamente cosa si intende per *procedimenti di soluzione alternativa delle controversie*, pare utile citare quanto ha scritto la prima presidente della Corte di cassazione nella Relazione sull'Amministrazione della giustizia per l'anno 2024, dove ha ricordato come i *modi alternativi di composizione o di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, quali la negoziazione assistita, la mediazione e l'arbitrato, rappresentano forme di giustizia privata*, in taluni casi *adempimenti obbligatori condizionanti la procedibilità della domanda giudiziale, al fine di incentivare la propensione delle parti ad un componimento consensuale della lite*, laddove la giurisdizione pubblica diviene *rimedio ultimo* a cui ricorrere solo quando permanga la *inconciliabilità delle*

*contrapposte posizioni dei litiganti*⁹. Dunque – aggiunge la presidente – in presenza di frequenti forme di giurisdizione condizionata, occorre considerare che l'effettività del diritto inviolabile ad agire e a difendersi in giudizio, seppur non postula una assoluta contestualità tra il sorgere del diritto sostanziale e la sua azionabilità, *implica che il differimento di quest'ultima si dimostri tollerabile, che ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia e che non siano imposti ai cittadini oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile lo svolgimento dell'attività processuale*¹⁰.

Ebbene, proprio questi ultimi elementi – a parere di chi scrive – spiegano la *ratio* del divieto imposto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul: laddove vi sono allegazioni di violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, l'ordinamento non può condizionare il ricorso alla pubblica giurisdizione al previo esperimento *obbligatorio* di *forme di giustizia privata*, come la mediazione o la conciliazione, in quanto ciò significherebbe imporre alla vittima di tollerare un tempo di attesa prima di agire in giudizio a tutela dei propri interessi, e di sottostare a tecniche di composizione del conflitto che presuppongono una posizione di *parità* tra i *litiganti* che non si riscontra laddove è stata agita violenza da una parte ai danni dell'altra.

4. Il valore della “consensualizzazione” della causa civile di famiglia nel contrasto al fenomeno della violenza di genere e domestica

Mentre appare chiaro che la mediazione familiare e la conciliazione avanti ad un soggetto terzo e imparziale, diverso dal giudice, presuppone un rapporto di parità che non si ravvisa nelle relazioni intrafamiliari dove si è consumata violenza, con il rischio che l'*ex partner*, ancora vulnerabile, subisca forme di vittimizzazione secondaria o ricada nel *ciclo della violenza*, ciò che appare di più ardua interpretazione è il limite posto al giudice di *tentare la conciliazione*, argomento sul quale, peraltro, nessun riferimento è contenuto nell'ultimo Rapporto presentato dall'Italia ai sensi dell'art. 68, par. 1, della Convenzione di Istanbul, ricevuto da Greivio il 1° luglio 2024. Del resto, nel “Rapporto di Valutazione del Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – Greivio – adottato il 15/11/2019, a riprova di quanto affermato in precedenza, si legge che «*Nella legislazione penale e civile italiana, non esistono metodi alternativi di risoluzione dei conflitti che possano contravvenire all'obbligo di proibire tali metodi in relazione a tutte le forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione*»¹¹; ciononostante, si legge nel Rapporto – ed è questo il vero elemento di criticità – «*il Greivio ha riscontrato che nell'ambito dei processi per l'affidamento dei figli, le vittime sono di fatto spesso sottoposte a procedure di mediazione, in violazione di quanto prescritto dall'Articolo 48 della Convenzione. Questo elemento è supportato da una ricerca recente nel settore, che ha mostrato come operatori e operatrici non siano riusciti ad individuare e classificare la violenza domestica e la abbiano etichettata come conflitto.*

La “coppia di genitori” è stata dissociata dalla “coppia di coniugi” e perciò la mediazione è diventata una prassi, che ignora la violenza e secondo cui essa non è una problematica riguardante la sfera genitoriale. La differenza di trattamento riservata alle madri abusate e ai padri violenti negli esiti delle mediazioni è stata centrale ... Durante la mediazione, la responsabilità della violenza e delle conseguenze è stata attribuita a entrambi i genitori. Le donne ed i bambini sono stati incolpati per le azioni degli autori di violenza e sono stati oggetto di una vittimizzazione secondaria, dato che il modello di potere e controllo del perpetratore è proseguito... Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi. Inoltre, operatori e operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul»¹². Ancora, nella

Relazione approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nella seduta del 20/04/2022, si legge: «*in attesa che venga data attuazione alla riforma del codice di procedura civile (legge 26 novembre 2021, n. 206) che all'articolo 1, comma 23, lettera m), prevede particolari cautele per l'udienza presidenziale nonché la non esperibilità del tentativo di conciliazione nei casi di violenza intrafamiliare, resta comunque da chiedersi – fermo restando l'obbligo attuale per i presidenti di tribunale (o i giudici da loro delegati), di esperire il tentativo di conciliazione – quanto sia protettivo per le vittime venir poste nella stessa stanza col proprio presunto aggressore, e quanto la mancanza dell'approfondimento della situazione di violenza e il recepimento tout court dell'accordo assunto, determini una violazione di norme imperative, in particolare, quando questo preveda l'affido condiviso della prole, in violazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, in tema di diritti di visita e custodia al cui rispetto l'Italia si è espressamente impegnata con la ratifica della predetta Convenzione*»¹³; infatti, «*malgrado la presenza di allegazioni di violenza, sovente si riscontrano incontri congiunti tra genitori, il che palesa come, in un certo qual modo, la donna vittima sia "costretta" a permanere – in assenza di qualsivoglia cautela della sua incolumità e del suo diritto di esprimersi liberamente e senza paura – nella stessa stanza col proprio aggressore. Questa risultanza evidenzia come anche dagli operatori dei servizi sociali sia data prevalenza al principio della bigenitorialità applicato nell'ottica di diritto del genitore, anche se violento, e non di diritto del figlio, ponendo la violenza sullo sfondo della valutazione*»¹⁴; e, ancora, «*Nei procedimenti presso i tribunali ordinari, analizzati all'esito della ricerca, nessuna cautela viene adottata per evitare forme di vittimizzazione secondaria nel corso del procedimento: le parti compaiono davanti al giudice contemporaneamente per il tentativo di conciliazione. In molti dei procedimenti analizzati, pure in presenza di allegazioni di violenza domestica, quando negli atti depositati dalla vittima della violenza vengono descritte condotte di aggressione, minaccia, violenze fisiche, il difensore della stessa parte nelle conclusioni fa istanza affinché venga disposto l'affidamento condiviso dei minori. In alcuni procedimenti è la stessa madre, che, pur affermando di essere stata destinataria di condotte violente, conferma che il marito seppure violento "è un buon padre". È frequente la cosiddetta "consensualizzazione" del procedimento, con recepimento da parte del giudice, di accordi conclusi dalle parti nei quali la violenza domestica non viene considerata, e vengono omologate condizioni di affidamento standardizzate (affidamento condiviso, collocazione del minore presso la madre, ordinarie frequentazioni padre-figlio senza specifiche limitazioni o cautele)*»¹⁵.

In linea con le criticità denunciate da Grevio e dalla Commissione parlamentare, anche nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 si evidenzia che il tentativo di conciliazione, «*per essere congruo ed efficace, presuppone che le parti siano in posizione di parità, e non di subordinazione l'una rispetto all'altra come accade nelle relazioni contraddistinte da violenza*»; che, infatti, «*particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell'udienza per evitare che si realizzino forme di vittimizzazione secondaria, per esempio costringendo la vittima di violenza ad essere presente in udienza con il presunto autore della violenza senza l'adozione di particolare cautele*»¹⁶; che, ancora, «*la scelta sottesa a questo netto divieto nasce dalla necessità di scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria che si realizza quando una parte vittima di violenza o di abuso sia indotta, per invito del giudice o per sollecitazione normativa, a sedersi al tavolo di mediazione o di conciliazione con l'autore della violenza, con il rischio che la dinamica di sopraffazione violenta si riproduca anche in questo contesto*»¹⁷.

Alla luce di quanto si è rappresentato, appare chiaro che il divieto posto dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.42 c.p.c. – laddove prescrive al giudice di astenersi dall'esperire il tentativo di conciliazione se le parti *compaiono* – debba essere interpretato e applicato tenuto conto della *ratio* della normativa internazionale, che intende evitare la situazione in cui gli ex *partner* sono chiamati a comparire davanti al giudice per essere interrogati insieme l'uno di fronte all'altra ai fini conciliativi, come avverrebbe per qualsiasi altra controversia civile o familiare, trascurando, così facendo, sia la condizione di vulnerabilità in cui si trova la vittima, sia gli episodi di violenza nella misura in cui le parti raggiungano accordi *standard* come l'affidamento condiviso e libere frequentazioni coi figli, che si pongano in contrasto

con il bisogno di sicurezza e di protezione della vittima e della prole, in violazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul. Fermo restando che se le parti compaiono insieme in udienza, in ossequio al disposto dell'art. 473-bis.42, il giudice non può esperire né il tentativo di *riconciliazione* tra i coniugi né il tentativo di *conciliazione* della causa nei termini sopra illustrati – cioè interrogando le parti insieme senza l'adozione di alcuna cautela che possa proteggere la vittima dal confronto diretto e immediato con l'autore della violenza – a parere di chi scrive tutt'altro significato ed effetto ha la *proposta conciliativa* che il giudice terzo, imparziale e custode del *best interest of child* può formulare ai difensori delle parti, dopo aver ascoltato separatamente la madre e il padre, in un contesto protetto e scevro da condizionamenti. Accertata la fondatezza delle condotte maltrattanti o abusanti allegare da una parte, la proposta conciliativa del magistrato non andrà nella direzione di “venirsi incontro”, come farebbe il conciliatore o il mediatore al di fuori di un processo, ma andrà nella direzione di proteggere i figli, sostenere la vittima nel percorso di fuoriuscita dal ciclo della violenza e promuovere il cambiamento del maltrattante attraverso l'invito ad aderire a specifici percorsi che favoriscano una rilettura in senso critico dei propri comportamenti, quale necessario punto di partenza verso il recupero della genitorialità e la ripresa di una relazione positiva con la prole.

Se l'ordinamento interno e la normativa internazionale non pongono preclusioni di principio al raggiungimento di accordi sulla genitorialità anche quando vi siano stati episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, a maggior ragione è auspicabile che il giudice – grazie alle sue doti di persuasione morale autorevole – incentivi l'autore della violenza ad aderire a soluzioni conciliative che mettano in atto il cambiamento per salvaguardare il benessere attuale e futuro dei figli e per preservare la vittima dal rischio che si riattivi la dinamica della sopraffazione violenta. Se si considerasse impraticabile la “consensualizzazione” della causa civile sul presupposto che la vittima di violenza non dovrebbe essere messa nella condizione di decidere se aderire o meno ad una proposta conciliativa formalizzata da un giudice terzo e imparziale, allora si dovrebbe arrivare al paradosso di presumere che tutte le intese raggiunte tra gli ex *partner*, dentro e fuori il processo, siano suscettibili di essere annullate per vizio del consenso, perché frutto di pressioni, minacce o violenze.

Nella convinzione che solo attraverso la necessaria *competenza* e *sensibilità* del magistrato e dei legali che assistono le parti si possa promuovere la “consensualizzazione” della causa civile mediante il raggiungimento di accordi sulla genitorialità tutelanti per la vittima e per la prole, è assolutamente doveroso specificare che, in taluni casi, la proposta conciliativa pare del tutto inopportuna ed inefficace rispetto ai buoni propositi da cui muove: si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi in cui gli agiti violenti sono particolarmente gravi e recenti, tanto da far ravvisare un “rischio alto” per la vita della vittima; ai casi in cui la vittima versa ancora in uno stato di grave paura e timore per la propria incolumità o quella dei figli; ai casi in cui, nonostante la pendenza di un giudizio penale e civile, prosegue un atteggiamento controllante, sfidante e persecutorio dell'autore della violenza; ai casi in cui vi è totale negazione di ogni responsabilità da parte dell'autore, se non la tendenza di colpevolizzare la vittima per la condizione in cui viene a trovarsi. Ebbene, in tutti questi casi, appare chiaro che la mancanza di risorse personali e di spinte motivazionali pone il maltrattante in una posizione ancora troppo lontana per l'assunzione di quella consapevolezza necessaria all'avvio di un percorso di recupero che conduca ad un reale cambiamento.

5. Conclusioni

Vien da chiedersi, alla fine di questa trattazione, per quale motivo l'avvocato che assiste l'autore della violenza dovrebbe favorire il componimento del giudizio attraverso una intesa che non accolga appieno le richieste del suo assistito, considerato il fatto che la proposta conciliativa del magistrato mai dovrebbe prevedere l'invito rivolto alla vittima di rimettere le denunce-querelle che abbia eventualmente sporto nei confronti dell'ex *partner*. Ebbene, in cima alla lista c'è l'esigenza di promuovere relazioni funzionali gra-

zie al supporto di professionisti capaci di occuparsi in modo *sensibile* ed efficace delle persone che affrontano un cambiamento familiare. Vi è la necessità che nel processo siano riconosciuti i bisogni specifici e gli interessi dei minori, compreso il fatto che, spesso, costoro richiedono un *tempo* per la rielaborazione dei vissuti traumatici ben più lungo rispetto alla durata del processo civile. Vi è la necessità di stimolare l'autore della violenza all'analisi critica dei propri comportamenti, anche attraverso l'adesione ad una proposta che prevede l'assunzione di specifici *impegni* (si pensi alla presa in carico tossicologica, psicologica, psichiatrica, di tipo trattamentale), che vanno ben oltre le statuizioni a cui può pervenire il sistema giustizia, centrate su diritti e obblighi, tutto ciò in vista del recupero delle competenze genitoriali funzionali ad una graduale ripresa della relazione affettiva coi figli.

Quanto all'avvocato che rappresenta la *vittima*, è altrettanto importante considerare che l'adesione alla proposta conciliativa risponde ad una esigenza di sicurezza rispetto al fatto che le condizioni, a cui l'altra parte ha spontaneamente aderito, vengano rispettate o che, quantomeno, ci sia l'impegno a rispettarle, esigenza avvertita soprattutto da chi ha vissuto per anni in balia delle decisioni e imposizioni altrui. Vi è la necessità di interrompere la spirale della violenza, posto che recenti studi denunciano vere e proprie persecuzioni psicologiche post-separative da parte dell'autore, caratterizzate dalla costante minaccia di sottrarre i figli alle madri e di continue iniziative giudiziarie, anche a distanza di tempo, ribattezzate con l'espressione *custody stalking* poiché tese a colpire la vittima attraverso forme di ricatto che hanno ad oggetto i figli. Vi è la necessità di scongiurare che il protrarsi del contenzioso nei successivi gradi di giudizio possa generare o acuire le iniquità basate sulla differenza di genere e sulla diversa capacità economica delle parti, tipicamente superiore nell'uomo, con il rischio che lungo il processo di primo, secondo grado e di cassazione, la donna subisca ulteriori intimidazioni che la indurranno ad accettare intese sconvenienti per se stessa e per i figli. Solo con la "consensualizzazione", infine, si possono prevedere trasferimenti immobiliari o si possono regolamentare altre questioni di carattere patrimoniale che non solo eviteranno l'instaurazione di ulteriori giudizi ma avranno il vantaggio di conferire un senso di maggiore sicurezza economica alla vittima di violenza e, di riflesso, alla prole.

Considerati i vantaggi della conciliazione rispetto alla necessità di neutralizzare il fenomeno criminale della violenza domestica e di genere, l'auspicio è che il giudice non abdichi al ruolo fondamentale che la legge gli conferisce a tutela degli interessi morali e materiali della prole, trincerandosi dietro il dettato di una norma che, forse, è stata scritta un po' frettolosamente e che rischia di tradire i buoni propositi della Riforma laddove questa intendeva dare concreta attuazione agli obblighi discendenti dalla Convenzione di Istanbul.

L'auspicio è anche che l'avvocatura, autonoma e indipendente dall'organo giudicante, possa espletare una funzione di difesa e di *consiglio* dell'assistito, favorendo la diffusione di un modello culturale in cui il diritto alla bigenitorialità non può essere concepito come un *diritto assoluto*, ma va inteso come un *diritto-dovere* che discende dallo svolgimento di una appropriata funzione di cura, protezione ed educazione, compromessa e bisognosa di essere recuperata là dove il genitore abbia posto in essere condotte maltrattanti o abusanti, verso l'altro genitore o verso i figli che hanno subito i traumi della violenza diretta o assistita.

Note

1. Si pensi alla Direttiva 2011/99/UE in tema di ordine di protezione a favore di vittime o potenziali vittime di reato, alla Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani, alla Direttiva 2011/92/UE in tema di sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile e, infine, alla Direttiva 2012/29/UE in tema di assistenza e protezione delle vittime di reato.
2. V. Cass. civ. sez. 1, ord. 30/04/2024 n. 11631
3. V. Libro Bianco per la formazione “Violenza maschile contro le donne”, curato dal Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, novembre 2024, p. 125.
4. V. Cass. Sez. Un. Civ. sent. 17/11/2021 n. 35110, ove la vittimizzazione secondaria è descritta come quell'insieme di comportamenti che fanno rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato, di cui sono responsabili coloro che di lei dovrebbero farsi carico per tutelarla nell'ambito delle procedure delle istituzioni o, comunque, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, con il rischio di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.
5. V. Art. 473-bis.41 c.p.c.
6. V. Artt. 473-bis.25, 473-bis.26, 473-bis.27 e 473-bis.44 c.p.c.
7. V. Cass. civ. sez. I, ord. 16/09/2024 n. 24726. V. anche Cass. civ. sez. I, ord. 09/01/2025 n. 4595, in cui la Corte ha ribadito il principio secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso; e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato.
8. V. Cass. civ. sez. I, ord. 20/03/2025 n. 7409.
9. V. Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024, prima presidente della Corte di cassazione dr.ssa Margherita Cassano, 24/01/2025, p. 35.
10. Ibid., p. 35.
11. V. Rapporto di valutazione (di base) del Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Grevio), adottato il 15/11/2019, par. 208.
12. Ibid., par. 209.
13. V. “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale”, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 20/04/2022, pp. 32-33.
14. Ibid. p. 55.
15. Ibid. p. 92.
16. V. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10/10/2022, n. 149: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», p. 72.
17. Ibid., p. 73.